



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 200 del 17/02/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 176 del 18/02/2022

Direzione: IV Direzione – Servizi Tecnici Generali

Servizio: Autoparco

OGGETTO: Affidamento incarico servizio di Brokeraggio assicurativo alla società ECCLESIA GEAS Sanità s.r.l. con sede in via Cola di Rienzo 217, Roma - P.IVA 11970121007. Determinazione a contrarre.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O.

PREMESSO

CHE il Servizio Autoparco della IV Direzione – Servizi Tecnici Generali, ha tra i compiti istituzionali la gestione e la manutenzione dei veicoli di proprietà della Città Metropolitana di Messina;

CHE il parco macchine, di proprietà dell'Ente, si compone attualmente di autovetture, autocarri leggeri e pesanti, macchine operatrici e mezzi speciali, che operano per garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali propri dell'Ente;

CHE è obbligatorio, a norma di legge, provvedere alla copertura assicurativa di tutti i mezzi, R.C.A. – Incendio e Furto – Infortuni del Conducente e che il precedente affidamento del servizio andrà in scadenza il prossimo 24/02/2022;

CHE, pertanto, si rende necessario urgente e indifferibile procedere ad affidare il predetto servizio per garantire la copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente, R.C.A. – Incendio e Furto – Infortuni del Conducente per continuare a consentire il loro utilizzo e poter svolgere i molteplici compiti istituzionali, evitando che il fermo dei mezzi causi interruzione di pubblico servizio, rischi per la pubblica incolumità e danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

CHE l'Ente ha la necessità di predisporre nuovi capitolati di Gara in considerazione delle mutate condizioni normative nonché della naturale evoluzione dei valori, dei capitali, dei massimali e del mercato assicurativo in genere;

CONSIDERATO

CHE la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggi profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della Pubblica Amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

CHE tale attività non può essere svolta da personale interno all'Ente in virtù della specifica competenza tecnica richiesta e della necessaria, costante e specifica, formazione professionale;

CHE le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, hanno reso opportuno, da parte di molte Pubbliche Amministrazioni, giovare dei servizi del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209;

CHE l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

CHE deve guardarsi con favore alla possibilità che gli enti, ove non dispongano al loro interno delle risorse organizzative necessarie, si avvalgano dell'assistenza di intermediari indipendenti qualificati (quali i broker);

RILEVATA, pertanto, la necessità di affidare ad una società specializzata il servizio di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze ed al fine di ottimizzare le eventuali polizze contratte e/o da contrarsi da parte dell'Ente;

ATTESO che l'attività del broker consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l'Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per suggerire all'Ente le soluzioni più idonee;

DATO ATTO

CHE la giurisprudenza amministrativa ritiene che i broker possano svolgere utilmente le loro professionalità in favore delle pubbliche amministrazioni (Cons. Stato Sez. VI, 23-07-2008, n. 3655);

CHE la Corte dei conti ritiene che nei contratti assicurativi muniti di clausola broker i costi dell'intermediazione vengono sostanzialmente compensati dal mancato versamento delle provvigioni in favore degli agenti assicurativi (cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia, n.1536/04, confermata in appello da Sez. I Centrale, n.179/08);

CHE “nel momento in cui la pubblica amministrazione proceda alla stipula dei contratti di assicurazione ad essa offerti con l'attività di intermediazione del broker, deve ipotizzarsi la non onerosità per l'amministrazione, perché il broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente, subentra automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, viene remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi.” (T.A.R. Abruzzo Pescara, 26-07-2006, n. 397);

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, avvalersi dell'attività di una società di brokeraggio, con compiti di assistenza e consulenza nella predisposizione ed esecuzione dei contratti assicurativi e con la garanzia dell'indipendenza dalle Compagnie Assicurative, al fine di garantire una copertura assicurativa alle migliori condizioni offerte dal mercato, nonché un servizio di assistenza nella gestione delle polizze in essere, con particolare riferimento alle varie fasi di gestione dei sinistri;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che prevede, in materia di contratti, che la stipula degli stessi sia preceduta dalla determinazione a contrarre da parte del Responsabile del procedimento di spesa indicante l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole contrattuali ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti di appalti pubblici e servizi;

VALUTATA l'esigenza di giungere, entro i brevissimi tempi disponibili e cioè prima della scadenza del 24/02/2022, a dotare l'Ente del servizio di che trattasi e garantire la copertura assicurativa dei mezzi, R.C.A. – Incendio e Furto – Infortuni del Conducente e poter continuare a svolgere i compiti istituzionali propri;

VALUTATO che ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. *“..... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

DATO ATTO che per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio di Brokeraggio si è ritenuto opportuno svolgere una indagine esplorativa del mercato, attraverso la consultazione di siti internet, nonché con la visione di vari similari atti di affidamento pubblicati da altri enti pubblici, identificando n. 3 società di brokeraggio, alle quali con PEC del 08/02/2022, prot. 0003681/22, 0003683/22 e 0003687/22, rispettivamente indirizzate a BEAH – con sede in Milano, GEAS Sanità s.r.l. con sede in Roma e MARSH S.p.A. con sede in Milano, è stato richiesto, di manifestare interesse all'affidamento del servizio di che trattasi e il possesso dei requisiti richiesti;

CONSIDERATO che, entro il termine stabilito, ore 12.00 del giorno 15/02/2022, sono pervenute: PEC protocollo 4663/22 del 15/02/2022 da parte della GEAS Sanità s.r.l. con sede in Roma, e PEC protocollo 4640 del 15/02/2022 da parte di Marsh S.p.A., con sede in Milano;

DATO ATTO che le due Società, che hanno riscontrato la richiesta ed hanno manifestato interesse all'affidamento del servizio di che trattasi, per anni 2, hanno documentato il possesso dei requisiti necessari per procedere a svolgere l'attività richiesta, si è ritenuto opportuno individuare l'operatore economico cui affidare il servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Città Metropolitana di Messina, procedendo a sorteggio regolarmente verbalizzato;

VISTO il verbale di sorteggio redatto in data 16/02/2022 ore 11,00, prot. 218, dal quale si evince che risulta estratta la società ECCLESIA GEAS Sanità s.r.l. con sede in Roma;

CONSIDERATO che, per prassi consolidata di mercato, le provvigioni percepite dal broker ammontano per i rami elementari a circa il 10-12% del premio, al netto delle tasse e al 5% per RCA, e che valutati gli importi complessivi degli affidamenti di che trattasi, nell'arco temporale di affidamento dell'incarico, in nessun caso potrà superare l'importo annuale di € 39.000,00, da ritenersi come totale dei compensi che

il broker potrà percepire in rapporto alle coperture assicurative della Città Metropolitana di Messina, (pertanto, inferiore alla soglia prevista dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii;

VISTA la documentazione pervenuta da parte della società ECCLESIA GEAS Sanità s.r.l. con sede in via Cola di Rienzo 217, Roma, P.IVA 11970121007, in possesso dei requisiti richiesti, con un elevato grado di specializzazione nel settore della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO opportuno e conveniente procedere all'affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. "Affidamento di brokeraggio assicurativo a favore della Città Metropolitana di Messina, per anni 2";

EVIDENZIATO che tale incarico viene svolto senza nessuna spesa a carico dell'Ente, poiché "nel momento in cui la pubblica amministrazione procede alla stipula dei contratti di assicurazione ad essa offerti con l'attività di intermediazione del broker, deve ipotizzarsi la non onerosità per l'amministrazione, perché il broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente, subentra automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, viene remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi" (T.A.R. Abruzzo Pescara, 26-07-2006, n. 397);

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTA la D.D. n° 1563 del 23/12/2021 (nonché DD.DD. n° 1502 del 31/12/2019 - n° 2 del 03/01/2020 e n° 1267 del 15/12/2020), con la quale è stata conferita la prosecuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa e le relative deleghe di funzione dirigenziali all'I.D.U.A. dr. Pietro Alito, responsabile del Servizio Autoparco, fino al 31/12/2022;

DETERMINA

per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

CONTRARRE ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Città Metropolitana di Messina, per anni 2;

APPROVARE la lettera d'invito a Manifestare Interesse per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo con disciplinare d'incarico e allegato mod. A;

APPROVARE il "Verbale di Sorteggio" redatto in data 16/02/2022 prot. 218;

AFFIDARE per motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm. ed ii., il servizio di brokeraggio assicurativo, per anni 2, alla società ECCLESIA GEAS Sanità s.r.l. con sede in via Cola di Rienzo 217, Roma, P.IVA 11970121007;

DARE ATTO che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

DARE ATTO che il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzato in modo formale e che tale incarico viene svolto senza nessuna spesa a carico dell'Ente;

DARE ATTO che relativamente al principio di rotazione, è stato rispettato quanto richiesto dalla vigente legislazione e che la società che aveva avuto precedentemente tale affidamento, non è stata invitata alla manifestazione d'interesse di che trattasi;

PROCEDERE successivamente all'attività di intermediazione svolta dalla società di brokeraggio in argomento, all'affidamento del servizio assicurativo, nei modi previsti dalla legge;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo poiché non comporta alcun impegno di spesa;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è Pietro Alito, Responsabile del Servizio Autoparco, titolare di Posizione Organizzativa;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla 2^a Direzione Servizi Finanziari per l'attestazione di competenza.

*Il Resp. Servizio – Titolare P.O.
Dott. Pietro Alito
Delegato Funz. Dirigenziali
ex art. 17 c.1 bis D. Lgs. 165/2001
(Det. Dir. n. 1563 del 23/12/2021)*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

*Il Resp. Servizio – Titolare P.O.
Dott. Pietro Alito
Delegato Funz. Dirigenziali
ex art. 17 c.1 bis D. Lgs. 165/2001
(Det. Dir. n. 1563 del 23/12/2021)*